

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEL 28.10.2024

Il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 18,15, presso la sede dell'Associazione BALLETO DI TOSCANA A.P.S. si è riunita l'assemblea degli associati presieduta dal Prof. Mario Setti il quale nomina quale Segretario verbalizzante il Sig. Saverio Cona, dopo aver constatata e fatta constatare la presenza di tutti i Soci aventi diritto al voto, dichiara l'assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti

all'ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente mantiene la parola e dà lettura ai presenti della bozza di statuto che è stata modificata in ossequio alle disposizioni del Codice del Terzo Settore con il fine dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, dichiara aperta la discussione al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione del nuovo statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A". Autorizza il Presidente Prof. Mario Setti ad apportarvi tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alle ore 19,20, non essendovi altri argomenti da trattare e decidere, l'assemblea viene chiusa e l'adunanza si scioglie previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

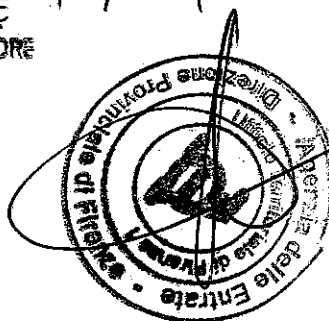
Il Presidente

Prof. Mario Setti

Il Segretario

Saverio Cona

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 19/11/2024
N. 4512/3 ESATTI EURO 300 €
V. R. DIRETTORE



STATUTO

BALLETO DI TOSCANA A.P.S.

Articolo 1 (Denominazione, Sede, Durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:

"BALLETO DI TOSCANA A.P.S.", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di FIRENZE e con durata illimitata.

Articolo 2 (Scopi, finalità e attività)

L'associazione, che non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ha il fine di salvaguardare, promuovere e sviluppare -in particolare tra le nuove generazioni- la diffusione della danza quale forma mistica ed espressiva, strumento educativo di qualificata formazione, linguaggio di comunicazione sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di associati o terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettere d), i) e l) del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

A tal fine l'Associazione si dà il compito, tra l'altro, di:

- a) organizzare e gestire corsi di formazione ed educazione alla danza, attraverso la predisposizione di appositi programmi di studio pluriennali di formazione professionale per tersicorei, curandone l'idoneità per l'inserimento nel mercato del lavoro, nazionale ed internazionale;
- b) organizzare, gestire e rappresentare attività di spettacolo e culturali nel campo della danza, anche attraverso la costituzione e gestione di formazioni artistiche professionali per la produzione di spettacoli di danza e di balletto;
- c) intraprendere e promuovere opportune forme di collaborazione con enti, società ed istituzioni, in particolari musicali e teatrali, con enti locali e pubblici, in ambito nazionale ed internazionale, ed in particolare nell'ambito dell'Unione Europea, anche al fine di concorrere alla assegnazione di contributi e sovvenzioni previsti dalle leggi vigenti, a livello statale, regionale e locale;
- d) organizzare, promuovere e favorire corsi, laboratori, conferenze, mostre, dibattiti e pubblicazioni su tematiche ed aspetti attinenti ai fini istituzionali dell'Associazione;

contribuire allo sviluppo di ricerche e proposte riguardanti l'aggiornamento della legislazione nazionale e regionale relativa alle attività di danza e balletto, in diretta correlazione con gli orientamenti e le normative nell'ambito dell'Unione Europea.

L'Associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultassero utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati, purché ad essi direttamente connessi.

Articolo 3 (Soci)

Posso essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi dell'Associazione medesima e presentino domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo dichiarando di rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti.

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, sia italiane che estere, che, accettando le finalità dello Statuto, si impegnano a partecipare all'attività dell'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa, il cui ammontare viene determinato dal Consiglio Direttivo stesso, su proposta del Presidente.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'associazione. La qualità di Socio Sostenitore è immediatamente acquisita con il ricevimento della tessera sociale corredata dei dati richiesti dall'Associazione stessa e necessariamente accompagnata dal versamento della quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Sono Soci Onorari coloro che per donazioni o lasciti di rilevante importanza, o per elevata statura morale e sociale, o per le peculiari competenze professionali pubblicamente riconosciute, vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente. Hanno carattere onorifico e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Articolo 4 (Decadenza dei soci)

La qualità di socio si perde quando:

- a) non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) qualora sia stato omesso il pagamento della quota sociale;
- c) in qualunque modo si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno all'immagine dell'Associazione.

La decadenza è deliberata dall'Assemblea a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto, ed è portata a conoscenza dell'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo.

Articolo 5 (Recesso)

Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di trenta giorni, mediante comunicazione al Presidente fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di

cevimiento, o con altro mezzo idoneo, presso la sede dell'Associazione. La perdita della qualità di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione e non esonera dal pagamento delle quote annuali, non frazionabili, dovute sino al momento della sua efficacia.

Articolo 6 (Diritti dei Soci)

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione usufruendo dei servizi e delle iniziative predisposte dalla stessa, alle condizioni per essa stabilite. È esclusa la partecipazione temporanea alla attività associativa.

Tutti i soci che abbiano la maggiore età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi sociali oltre ad avere il diritto di essere eletti alle cariche associative. Per i soci minorenni il voto è espresso dal genitore che esercita la potestà genitoriale.

Articolo 7 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo.

Articolo 8 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i Soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. Sono ammesse al massimo quattro deleghe per socio. È garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dieci giorni prima dell'adunanza mediante affissione nell'albo dell'Associazione presso la sede sociale, o con altro mezzo idoneo a renderlo noto a ciascun associato, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e seconda convocazione.

Essa tra l'altro provvede a:

- a) impartire le linee generali di condotta dell'associazione;
- b) approvare annualmente il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

- j) approvare i programmi ed il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente;
- l) eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- o) approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- h) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- i) deliberare su ogni altra questione proposta all'ordine del giorno per iniziativa del Presidente;
- l) deliberare sull'esclusione dei Soci Ordinari per i motivi indicati nei precedenti articoli;
- m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- n) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza semplice dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà dei Soci Ordinari; in seconda convocazione, invece, le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Ogni associato non può detenere più di quattro deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto e per deliberare eventuali operazioni straordinarie, occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 9 (Presidente)

Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo ed in seguito dall'Assemblea. La durata della carica è di tre anni ed è rinnovabile. Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli provvede a tutto quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, oltre ad espletare ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 ed un massimo di 10 membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'Ordine del Giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta con le stesse modalità di cui all'art. 8.

Il Consiglio Direttivo formula i programmi preventivi delle attività e di spesa e le relazioni sull'attività svolta, cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, svolge le funzioni di tesoreria ed è responsabile verso i soci del corretto impiego delle risorse sociali, cura la tenuta della contabilità e la conservazione del patrimonio, oltre ad espletare ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assembleari.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In casi eccezionali il Consiglio Direttivo può essere convocato nelle 48 ore.

La convocazione può essere richiesta anche da uno dei componenti del Consiglio Direttivo o dai soci fondatori, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla convocazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri possono essere rieletti, e ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) Nomina al proprio interno il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- b) Nomina il direttore artistico, il coordinatore artistico ed il rappresentante dei danzatori;
- c) Nomina i membri delle Commissioni tematiche di studio e degli altri eventuali gruppi di promozione delle iniziative che di volta in volta si riterrà utile costituire e ne coordina l'operato;
- d) Predisporre e sottoporre all'Assemblea il bilancio annuale e previsionale;
- e) Accoglie e rigetta le domande degli aspiranti Soci;
- f) Formula proposte all'Assemblea in merito all'espulsione dei Soci;
- g) Propone modifiche o integrazioni dello Statuto;
- h) Decide le quote annuali e i contributi dovuti dai Soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide quando sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Spettano al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso può delegare i poteri di ordinaria amministrazione al Presidente.

Articolo 11 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato a ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o quando sia deliberato con il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto in Assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 (Patrimonio Sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione,
- b) dalle quote associative;
- c) dai contributi concessi, a favore dell'Associazione, a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da soggetti, enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che estere;
- d) dai contributi dei soci e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione;
- e) da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire dall'Associazione;
- f) dagli avanzi degli esercizi precedenti accantonati a riserva da utilizzare per le finalità istituzionali dell'associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Articolo 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15 (Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il documento dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Articolo 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora l'associazione dovesse conseguire ricavi, rendite ed entrate di ammontare superiore al limite di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017, primo comma, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Qualora l'Associazione superasse il limite di cui allo stesso art.14, secondo comma, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 17 (I Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 18 (I volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 20 (Scioglimento dell'Associazione)

In caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, con le modalità di cui all'art.9 del D.Lgs.117/2017 ad altri enti di Terzo Settore secondo espressa delibera dell'Assemblea.

Articolo 21 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.